

N. 04905/2010 REG.SEN.

N. 00379/1999 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 379 del 1999, proposto da:
-----, rappresentato e difeso dall'avv. -----, con domicilio eletto presso
-----, via -----, -----;

contro

Regione -----, rappresentato e difeso dagli avv. -----, -----, con domicilio
eletto presso -----, via -----; Azienda Usl -----, rappresentato e
difeso dagli avv. -----, -----, con domicilio eletto presso ----- in
Roma -----;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DINIEGO ANNULLAMENTO DELLA SOSPENSIONE DI
ACCREDITAMENTO PROVVISORIO PER EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SANITARIE CONVENZIONATE.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione -----;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Usl -----;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il primo referendario ----- e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La ----- s.r.l., era titolare di convenzioni per analisi cliniche, radioimmunologia, diagnostica per immagini, terapia fisica e fisiokinesiterapia; per le branche a visita, di cardiologia. Con il passaggio al regime di accreditamento, richiedeva la accreditamento per tutte queste specialità; peraltro, l'accreditamento è stato sospeso in relazione alla mancanza di alcuni elementi della domanda. A seguito di nuove richieste e integrazione della documentazione, con la nota del 10-11-1998 la ASL ----- autorizzava la radiologia e la fisiokinesiterapia, ma non la cardiologia, non essendo stato presentato il decreto autorizzativo per il laboratorio di cardiologia, già richiesto con nota del 25-11-1996 e del 27-3-1997 e del 2-6-1998.

Avverso la nota del 10-11-1998 è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

violazione e falsa applicazione dell'art 8 del d.lgs. n° 502 del 30-12-1992; dell'art 1 comma 19 della legge n° 662 del 1996; dell'art 4 comma 7 della legge n° 412 del 30-12-1991; degli artt 90 e 140 del TULPS; eccesso di potere per travisamento dei fatti; omessa istruttoria e carenza di motivazione.

Si è costituita la ASL ----- contestando la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27-1-1999 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

A seguito di tale ordinanza con delibera aziendale del 30-6-1999 la società è stata inserita nell'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati. Peraltro a seguito di verifica del 23-5-2001, venivano riscontrati inconvenienti igienico sanitari e pertanto la società comunicava la sospensione della attività; con provvedimento del 5-7-2006, la società otteneva l'autorizzazione comunale per la gestione del laboratorio di cardiologia. Pertanto è stata presentata nuova istanza di accreditamento respinta dalla ASL, con nota del 10-7-2008, che non risulta impugnata.

All'udienza pubblica del 27-1-2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Si può prescindere dalla valutazione dell'attuale interesse al ricorso, in relazione al rilascio dell'autorizzazione oggetto del presente giudizio con provvedimento del 5-7-2006 e al diniego di accreditamento del 10-7-2008 che non risulta impugnato, in considerazione della infondatezza delle censure.

Il ricorso è, infatti, infondato.

Ai sensi dell'art 193 del T.U.L.S è necessaria la autorizzazione del Sindaco per aprire ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti.

Sostiene il ricorrente che a seguito dell' introduzione del servizio sanitario nazionale la materia delle autorizzazione sarebbe passata alla competenza regionale e la legge regionale del -----, n° 4 del 3-3-2003 non richiederebbe tale autorizzazione.

Tale argomentazione non può essere condivisa.

In primo luogo la legge regionale del Lazio n° 3 del 2003, richiamata dalla difesa ricorrente, è successiva al provvedimento impugnato con il presente ricorso; inoltre, comunque, l'art 4 di tale legge sottopone espressamente ad autorizzazione la realizzazione e l'esercizio di strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

Ai sensi dell'art 25 della legge n° 833 del 23-12-1978, le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte. Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati.

L'autorizzazione prevista per l'esercizio di attività specialistica ambulatoriale non può essere sostituita né dall'autorizzazione prevista per l'apertura al pubblico dei locali dalle norme di pubblica sicurezza né dall'accreditamento. Tali autorizzazioni hanno funzioni diverse. L'accreditamento, come prima il convenzionamento, riguarda poi l'opportunità che l'attività medesima sia esercitata in tale regime con pagamento delle prestazioni da parte della Regione, mentre le altre autorizzazioni previste dalle leggi sanitarie riguardano l'adeguatezza tecnico sanitaria, l'idoneità tecnica del sanitario e del laboratorio (Consiglio Stato, sez. IV, 03 maggio 2005, n. 2128).

L'autorizzazione di cui all'art 193 TULS è necessaria perché possa legittimamente essere gestito un ambulatorio medico (cfr Cassazione penale, sez. III, 18 aprile 2007, n. 21806, per cui per l'apertura o il mantenimento in esercizio di un ambulatorio è necessaria l'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 193 t.u. delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934).

Le altre norme cui fa riferimento la difesa ricorrente, come gli artt 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, prevedono il potere di vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed ausiliarie, in relazione anche all'accertamento dei

richiesti titoli di abilitazione e non riguardano la medesima autorizzazione richiesta dall'art 193.

La autorizzazione richiesta dall'art 193 del T.U. costituisce , dunque, requisito necessario per l'apertura di un ambulatorio o poliambulatorio. A tal fine non può essere sostituita dalle precedenti autorizzazioni di cui era in possesso la società ricorrente, che avevano ad oggetto l'attività di fisioterapia e fisiokinesiterapia, né da quelle relative all'apertura o all'ampliamento dei locali. La autonomia del provvedimento autorizzativi oggetto del presente ricorso e la sua attuale vigenza nell'ordinamento sono confermate dal provvedimento del 5-7-2006, con il quale la società ricorrente ha comunque ottenuto la autorizzazione all'apertura e all'esercizio del poliambulatorio con le branche di cardiologia e diagnostica per immagini.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

-----, Presidente

-----, Consigliere

-----, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO